

ACCORDO DI PARTNERSHIP

TRA

ANAS S.p.A. (Gruppo FS Italiane) con sede legale in Roma (RM), Via Monzambano n. 10, Capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, R.E.A. n. 1024951, iscritta al Registro Imprese di Roma, (Codice Fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003), di seguito denominata anche "ANAS", rappresentata dalla Dott.ssa Grazia Maria Rita Pofi, Direttore Affari Istituzionali e Media;

E

..... con sede....., Codice Fiscale e Partita Iva....., rappresentata da.....in qualità didella Società.

Disgiuntamente e congiuntamente definite anche "Parte" o "Parti"

PREMESSO CHE

..... è un'emittente....., con diffusione del segnale in..... interessata ad inserire nello spazio informativo.....(segnalare in quale fascia della giornata), le notizie di viabilità e di lavori sulla rete stradale di competenza Anas;

ANAS S.p.A (Gruppo FS Italiane) è altresì interessata ad avere visibilità dei propri contenuti relativi alla viabilità in tempo reale negli spazi informativi dell'emittente e alla diffusione di contenuti di pubblica utilità relativi ad interdizioni al transito per emergenze o lavori e al tema della sicurezza stradale, nei termini e con le modalità di seguito meglio specificati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

....., per l'intera durata del presente accordo, si impegna alla diffusione attraverso lo spazio di informazione....., nella fascia oraria compresa tra le.....dei contenuti forniti da ANAS S.p.A.

L'accordo è da considerarsi esclusivo tra le parti per la sola emittente televisiva e i servizi dovranno essere espletati secondo le modalità riportate negli articoli successivi.

Articolo 3 - Corrispettivo e Pagamenti

Il presente accordo non comporta oneri economici per entrambe le parti, considerandosi le stesse reciprocamente soddisfatte dalle prestazioni in esso contemplate. Pertanto le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Tutto quanto premesso:

....., attraverso gli spazi informativi..... metterà a disposizione di Anas S.p.A. quanto segue:

Rubrica quotidiana dedicata alla viabilità esclusivamente per la Regione.....secondo le seguenti caratteristiche:

- Breve sigla iniziale personalizzata Anas oppure introduzione della rubrica **citando Anas**;
- Lettura dei contenuti sulla viabilità forniti da Anas (limitatamente alle regioni indicate);
- Durata media del notiziario di viabilità circa 2';
- Numero Notiziari settimanali: 5;
- Conclusione della rubrica con lettura del **numero Pronto Anas** e del sito www.stradeanas.it;
- Eventuali collegamenti in diretta per iniziative Anas legate ad importanti lavori di opere stradali oppure temi legati alla campagna sulla sicurezza stradale.

ANAS S.p.A. metterà a disposizione dell'emittente.....quanto segue:

- Contenuti in tempo reale per le rubriche dedicate alla viabilità della Regione.....attraverso l'accesso esclusivo ad una piattaforma online dove visionare strade e limitazioni alla circolazione;
- Visibilità sui canali web e social di Anas;
- Realizzazione di un comunicato stampa locale sulla partnership e sulle finalità della collaborazione.

Articolo 5 - Durata dell'incarico e facoltà di recesso

Il presente accordo si intende a tempo determinato per la durata di **12 mesi**, a partire dalla data del presente accordo di partnership senza possibilità di rinnovo automatico.

Allo scadere del contratto le parti si incontreranno per eventuali ulteriori rinnovi, che dovranno avvenire mediante apposito atto scritto.

Le parti avranno altresì il diritto di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, mediante invio di raccomandata A/R. Il recesso ha efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

In caso di recesso nessun indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto all'altra Parte.

Articolo 6 - Altri oneri ed obblighi delle Parti

Le parti dovranno inoltre:

- provvedere all'espletamento dell'incarico, con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale;
- non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto dell'accordo;
- non porre in essere fatti e comportamenti che possano arrecare pregiudizio di natura economica, sul fronte del danno all'immagine o alla reputazione e/o di qualsiasi altro genere all'altra Parte.

In caso di mancato rispetto dei suindicati oneri ed obblighi le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante comunicazione inviata all'altra Parte.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

Le parti si obbligano a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente accordo, dati, notizie, informazioni, ecc. che vengano messi a disposizione per effetto del presente accordo.

L'obbligo di riservatezza sarà per le Parti vincolante per tutta la durata dell'accordo, ed anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute non siano di dominio pubblico.

Articolo 8 - Responsabilità

ANAS è estranea ai rapporti di..... con i terzi e non risponderà per fatti e/o danni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente riconducibili all'attività prestata da quest'ultimo. Pertanto,..... terrà indenne ANAS, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni e/o fatti, direttamente o indirettamente, riconducibili alle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 9 - Responsabili dell'accordo

Per....., il Responsabile dell'accordo sarà.....
Per l'ANAS il Direttore dell'esecuzione dell'accordo, sarà.....
Ai fini dell'adempimento dell'accordo, le comunicazioni tra le Parti saranno quelle intercorse tra i due Responsabili.

Articolo 10 - Codice Etico

.....si obbliga a osservare le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico di ANAS, che è disponibile attraverso la consultazione sul sito internet di ANAS, <http://www.stradeanas.it>.
..... dichiara di avere integralmente preso conoscenza del suo contenuto e di accettarlo senza eccezione o riserva alcuna.
La violazione, anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà la facoltà ad ANAS di risolvere di diritto e con effetto immediato l'accordo.

Articolo 11 - Controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Accordo, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, anche con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana.

Ciascuna Parte tratterà i dati personali, forniti dall'altra Parte, esclusivamente per l'esecuzione delle attività, delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente Accordo, nonché per la gestione dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure tecniche e organizzative da adottare.

Per l'esecuzione del presente Accordo, non è prevista tra le Parti alcuna comunicazione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrattuali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR). Qualora, ai fini del presente Accordo, le Parti, in qualità di Titolari del trattamento dati, raccolgano dati personali direttamente presso l'interessato o presso terzi, le Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 13 - Domicilio legale

Agli effetti del presente atto le Parti eleggono domicilio legale ognuno presso la propria sede legale.

Nome dell'emittente e firma del responsabile

ANAS S.p.A.
Direttore Affari Istituzionali e Media
Grazia Maria Rita Pofi